



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

“Paese dell'Ossidiana”

Servizio Socio-Assistenziale e Culturale

Prot. n. 5629

Pau, 02/11/2021

BANDO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI PASTI CALDI A DOMICILIO NEL COMUNE DI PAU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la L. 328/2000 ha introdotto l'istituto dell'Accreditamento quale modalità di affidamento dei servizi socio-assistenziali;
- che la Legge Regionale 23/2005 all'art. 38, stabilisce che l'erogazione dei servizi e degli interventi possa avvenire anche in forma indiretta, mediante soggetti accreditati; la collaborazione con i soggetti accreditati si realizza in via prioritaria attraverso la concessione di titoli validi (voucher) per l'acquisto di servizi sociali da parte dell'ente titolare delle funzioni di gestione su richiesta dell'interessato;
- che la Legge Regionale 23/2005 all'art. 41 stabilisce che l'accREDITAMENTO costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e sociosanitari per conto di enti pubblici rimandando gli aspetti attuativi ad un Regolamento di attuazione che ad oggi non è stato ancora emanato;
- che la Legge Regionale 23/2005 ha definito i criteri per la concessione delle autorizzazioni e per il rilascio dell'accREDITAMENTO dei servizi e delle strutture rimandando gli aspetti attuativi ad un "Regolamento di attuazione" che ad oggi non è stato ancora emanato;
- che l'istituto dell'accREDITAMENTO mira da un lato a regolare l'ingresso nel mercato dei soggetti che intendono erogare servizi per conto del pubblico attraverso la determinazione delle tariffe e l'emissione di buoni di servizio, e dall'altro ad implementare un processo di promozione e miglioramento della qualità dei servizi attraverso "l'obbligo", da parte dei soggetti erogatori, di garantire livelli strutturali ed organizzativi previsti dall'accREDITAMENTO diventando, in questo modo, uno degli strumenti principali con cui si persegue il miglioramento della qualità;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura per l'aggiornamento dell'Albo dei soggetti accreditati a svolgere il servizio di pasti caldi a domicilio nel Comune di Pau.

ART. 1 – SOGGETTO ACCREDITANTE

Comune di Pau, Via San Giorgio n. 17 – 09090 Pau (OR) - tel. 0783/939282; sito internet: www.comune.pau.or.it; pec: protocollo.pau@legalmail.it; e-mail: servizisociali@comune.pau.or.it;

ART. 2 – OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è finalizzata ad aggiornare l'Albo dei soggetti accreditati a svolgere il Servizio di pasti caldi a domicilio nel Comune di Pau ai sensi della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 23/2005.

ART. 3 - NATURA DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

Il Servizio Pasti Caldi a Domicilio consiste nella preparazione e consegna di un pasto caldo in favore di particolari categorie di persone presso il loro domicilio.

Le specifiche caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel relativo Capitolato d'appalto.

ART. 4 - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI

Il servizio è finanziato con Fondi di Bilancio Comunale, con Trasferimenti del Fondo unico della RAS e con la quota di contribuzione dell'utenza.

ART. 5 - VALORE DEL SERVIZIO

Il valore presunto per il triennio viene stimato in € 45.990,00 + IVA al 5%, riferito a presunti 6570 pasti al costo unitario di € 7,00 + IVA al 5%

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il Servizio verrà realizzato sul territorio comunale o, eccezionalmente, in altro luogo individuato dall'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 7 - N. PASTI

Il numero dei pasti sarà attribuito sulla base del PAI (Piano Assistenziale individualizzato) predisposto in favore di ciascun utente beneficiario.

Il sistema di accreditamento, garantendo al cittadino utente il diritto di partecipare alla formulazione del proprio progetto assistenziale, gli riconosce il diritto di scegliere direttamente il fornitore del servizio, fra coloro che sono iscritti nell'Albo e hanno stipulato il relativo Patto di accreditamento.

L'iscrizione all'Albo da parte dei fornitori accreditati, non comporta pertanto quale conseguenza automatica l'assegnazione di un determinato n. di pasti da erogare. A tal fine, occorre quale condizione necessaria e sufficiente, che il cittadino utente e/o un suo familiare di riferimento esprima il proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio fornitore.

ART. 8 - CRITERI DI ISCRIZIONE

Saranno inseriti nell'Albo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti nel bando di gara e nella documentazione ad esso allegata.

ART. 9- SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare al bando per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati le Imprese, le Società, le Cooperative, i Raggruppamenti e i Consorzi di tali soggetti, le Associazioni, le Istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni, che non si trovino in una delle fattispecie previste come cause di esclusione ed in possesso dei requisiti minimi richiesti.

Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in ogni caso qualificabili come operatori economici e come tali, avere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l'insussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione indicate dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi le suddette condizioni dovranno essere dichiarate e dimostrate da tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio indicati come esecutori del servizio.

Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi.

Non è consentito alla Ditta singola di partecipare contemporaneamente a titolo individuale ed in Raggruppamento o Consorzio.

Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo formale o sostanziale.

ART. 11 - REQUISITI MINIMI

I soggetti di cui all'art. 9 richiedenti l'accreditamento devono possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti minimi di accesso (A, B, C, D) e dovranno inoltre garantire i requisiti di qualità (E) di seguito precisati:

A - Requisiti di idoneità generale:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- essere in regola, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/1999) e degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente. Rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, i requisiti di ordine generale

dovranno essere dichiarati e dimostrati da ciascun componente indicato come esecutore del servizio.

- rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella Legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità", e nel piano triennale anticorruzione del Comune di Pau, con particolare riferimento al divieto di assumere e/o dare incarichi per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale a dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso il Comune di Pau negli ultimi 3 anni.

B - Requisiti di idoneità professionale:

PER LE IMPRESE: iscrizione C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle della presente tipologia di servizio;

PER LE COOPERATIVE SOCIALI O CONSORZI TRA COOPERATIVE: iscrizione all'Albo istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività Produttive, ex D.M. 23/06/04; iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali con oggetto sociale corrispondente a quello oggetto del presente bando;

PER LE ONLUS: iscrizione all'anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente all'oggetto del presente Bando;

PER LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: iscrizione nel corrispondente registro, ex L.383/2000 e atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presente bando;

PER LE ALTRE ASSOCIAZIONI O ENTI: atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presente bando.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, tali requisiti dovranno essere dichiarati e dimostrati per ciascun componente indicato come esecutore del servizio

C - Requisiti di capacità tecnico-professionali:

- esperienza dell'impresa, negli ultimi tre anni (2018/2019/2020), in maniera continuativa, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nella gestione di servizi di pasti caldi a domicilio per conto di enti pubblici. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l'esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

D - Requisiti di capacità economico – finanziaria:

1) Fatturato globale d'impresa di importo complessivo, negli ultimi tre anni (2018/2019/2020), non inferiore ad € 90.000,00;

2) Fatturato complessivo degli ultimi tre anni (2018/2019/2020) relativo al servizio oggetto del presente appalto di importo, non inferiore all'importo dell'appalto.

In caso di Consorzi o raggruppamenti tutti i requisiti di ordine generale e le condizioni minime previste dal presente disciplinare, devono essere posseduti, alla data di presentazione dell'offerta, da tutte le imprese associate.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa i soggetti concorrenti alla gara devono possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dai precedenti punti C) e D), nella misura minima del 60% l'operatore economico mandatario e nella misura del 40% restante gli operatori economici mandanti con possesso di almeno il 20% da parte di ciascun operatore raggruppato. Le quote di partecipazione nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppati in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, in ragione di quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. n° 50/2016.

E - Requisiti di qualità:

Tale requisito si intende soddisfatto con la presentazione da parte del fornitore della seguente documentazione:

- Carta Servizi
- Proposta Progettuale

La Carta dei Servizi rappresenta il mezzo attraverso il quale vengono individuati gli standard qualitativi e quantitativi minimi garantiti, gli obiettivi da perseguire, i diritti in capo al cittadino-utente. Essa deve tendere a garantire un costante livello di qualità del servizio erogato e contenere informazioni chiare e complete circa l'offerta dei servizi, compresi i miglioramenti e le prestazioni accessorie offerte.

Più in particolare, essa dovrà contenere le seguenti informazioni:

- indicazioni sull'accesso al servizio;
- standard di qualità e indicatori di qualità;
- strumenti utilizzati per la verifica della qualità del servizio;
- modalità di gestione dei reclami;
- impegni verso i cittadini e codice etico

Il Progetto qualitativo riporterà invece le prestazioni migliorative e aggiuntive a quelle base. Ciascuna proposta, dovrà esattamente indicare la tipologia del servizio offerto, quantità, valore in euro della prestazione, secondo lo schema di cui sotto.

Dovrà altresì indicare se trattasi di offerte migliorative e/o aggiuntive a carattere gratuito per gli utenti o soggette al pagamento di un costo. In tal caso, lo stesso dovrà essere adeguatamente indicato ed essere comunque vantaggioso per l'utente.

Tipologia servizio	Quantità	Valore	Gratuito/a pagamento

(ES: se la ditta intende offrire servizi migliorativi, dovrà indicare la tipologia del servizio offerto, il valore equivalente).

Tale offerta, rimane vincolante per il Fornitore e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un'inadempienza a carico della Ditta Fornitrice e relative conseguenze.

Tale offerta aggiuntiva e o migliorativa, dovrà essere allegata alla documentazione da presentare unitamente alla Carta dei Servizi.

ART. 12 - DIVIETI

In considerazione della particolare natura dell'accreditamento, sono espressamente vietati l'avvalimento e il subappalto.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al bando, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), dovrà essere presentata secondo le modalità specificate nel disciplinare.

ART. 14 - LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE PRESENTATE LE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO

Le istanze di accreditamento devono essere redatte in lingua italiana

ART. 15 - VALUTAZIONE ISTANZE

Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Servizio Sociale che verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati e predisporrà l'elenco provvisorio dei soggetti accreditanti che verrà approvato con determinazione.

L'Albo diverrà definitivo solo a seguito dell'esito positivo degli opportuni controlli sul possesso dei requisiti previsti dal bando.

All'esito della procedura, il Comune di Pau comunicherà tempestivamente ai soggetti ammessi l'effettiva iscrizione all'Albo, agli esclusi i motivi dell'esclusione. Ogni altra notizia in merito all'esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione sul sito del Comune.

ART. 16 - AGGIORNAMENTO ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

L'Albo è composto dall'elenco dei fornitori accreditati, ognuno dei quali, viene iscritto a seguito del riscontro sul possesso dei requisiti di qualificazione. L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione dell'impegno a fornire gli interventi quali - quantitativi nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nel presente bando e in tutti i suoi allegati nonché nel rispetto dell'offerta presentata dalla Ditta Fornitrice in relazione all'offerta migliorativa/aggiuntiva.

L'Albo verrà ritenuto valido anche in presenza di un unico soggetto.

ART. 17 - EFFETTI ACCREDITAMENTO

I fornitori accreditati iscritti all'Albo dovranno stipulare un patto di accreditamento con il Comune di Pau.

La sottoscrizione del Patto non comporta quale conseguenza automatica l'erogazione degli interventi e servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria e sufficiente, che il cittadino utente esprima il proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio fornitore.

Una volta che l'utente individua il fornitore prescelto per l'erogazione del servizio, il Comune provvederà a darne formale istanza all'operatore prescelto e a specificare i dettagli del servizio che verranno contenuti nell'apposito voucher utente o buono servizio. Questo dovrà indicare il numero di pasti mensile spettante all'utente, nonché la spesa mensile prevista.

ART. 18- ISTANZE DI RIESAME

Eventuali istanze di riesame da parte di soggetti che non abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, devono pervenire VIA PEC con indicata la dicitura: "Istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del Servizio di Servizio Pasti caldi a domicilio - Richiesta di riesame", entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'Albo Provvisorio. Il Responsabile del Servizio valuta e decide sulla richiesta di riesame. Del relativo esito, viene e data formale comunicazione alle parti interessate.

ART. 19 - DURATA

L'accreditamento avrà durata di anni tre e decorrerà dall'approvazione dell'Albo definitivo dei fornitori accreditati, presumibilmente dal 01 gennaio 2022.

Nel caso in cui dovesse verificarsi il trasferimento della gestione del servizio al PLUS del Distretto Socio- Sanitario di Ales –Terralba o all'Unione dei Comuni "Alta Marmilla", il periodo di accreditamento si intenderà risolto automaticamente anche prima della scadenza, previa comunicazione da parte del committente e senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.

ART. 20 - SPESE

Non sono previste spese contrattuali essendo prevista la sola sottoscrizione digitale del patto di accreditamento.

ART. 21 – TERMINI PRESENTAZIONE DOCUMENTI

La documentazione relativa alla presente procedura, dovrà pervenire al Comune di Pau entro e non oltre le ore **9:00 del giorno 24 novembre 2021**

ART. 22- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente bando è competente il Foro di Oristano.

ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane spa, dedicato alle transazioni relative al servizio in oggetto. La ditta dovrà inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 di cui alla L. 136/2010. Per le eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Pau, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.

I dati raccolti ai sensi del presente avviso saranno comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione

all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

ART. 25 - PUBBLICITÀ

Il presente bando di accreditamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito della Regione Sardegna.

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando e degli allegati consultando il sito internet www.comune.pau.or.it.

Sono allegati al presente bando:

- il disciplinare per l'aggiornamento dell'Albo;
- il disciplinare per l'esecuzione dell'Albo;
- il capitolato;
- il modulo di istanza-dichiarazione;
- lo schema di patto di accreditamento;
- il patto d'integrità;
- informativa sul trattamento dati.

Il Responsabile del Servizio
(*Dr.ssa Nicoletta Marongiu*)